

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE-UFFICIO
ITALIANO BREVETTI E MARCHI E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE INERENTE LA COLLABORAZIONE
PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO INFORMATIVO ALL'UTENZA, IN
PARTICOLARE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PROTEZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE**

Tra

**Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione Generale per la lotta
alla contraffazione – Ufficio Italiano brevetti e marchi** con sede in Roma a via Molise n. 2
(C.F. 80237390587), rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Loredana Gulino, nel
seguito, anche, Direzione Generale,

e

il **Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale**, codice fiscale **97031460153**
con sede in Milano a via Donizetti 1/A, in persona del Presidente, dr. Luciano Bosotti, nel
seguito, anche, Consiglio

entrambi di seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti

PREMESSO CHE

- a) la Direzione Generale ha ritenuto opportuno mettere a disposizione delle imprese, in particolare le PMI, incluse le microimprese e le imprese artigiane, nonché gli inventori le cui invenzioni o progetti potrebbero avere una concretizzazione a beneficio dell'economia del paese, una prima consulenza informativa sulla protezione offerta dai diritti di proprietà industriale, in particolare in favore delle imprese che intendono internazionalizzare le proprie attività;
- b) il predetto servizio informativo prevede una prima fase sperimentale finalizzata a fornire la citata prima consulenza specifica con riferimento a Cina e Russia;

- c) la Direzione Generale ha ritenuto opportuno, al fine di qualificare il predetto servizio di prima consulenza informativa sulla protezione offerta dai diritti della proprietà industriale, visto l'articolo 202 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i., coinvolgere professionalità (nel seguito Esperti) con le necessarie competenze specifiche sulla materia iscritte all'albo dei consulenti istituito presso il Consiglio;
 - d) il Consiglio ha manifestato la più ampia disponibilità affinché i consulenti iscritti nel predetto albo possano fornire, a titolo gratuito, su base volontaria, la propria collaborazione e si è impegnato a dare la massima informazione a tutti gli iscritti dell'iniziativa in oggetto;
 - e) la Direzione Generale ha predisposto delle modalità operative per lo svolgimento del servizio in questione;
 - f) il Consiglio con delibera del 20 luglio 2011 ha condiviso le predette modalità operative trasmesse in bozza per opportuna conoscenza e condivisione;
 - g) le predette modalità operative per lo svolgimento del servizio sono state consolidate in via definitiva con decreto direttoriale del 17 ottobre 2011;
 - h) il predetto decreto direttoriale prevede che i rapporti tra la Direzione ed il Consiglio siano regolati con apposito protocollo d'intesa che non rientra nel campo di applicazione di cui al D.lgs 163/2006;
- tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue.

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

1. La Direzione Generale provvede ad istituire presso la sua sede in Roma un servizio di sportello (nel seguito denominato Servizio) dedicato all'utenza, in particolare alle PMI che intendono internazionalizzare le proprie attività, al fine di fornire un'informazione a carattere generale ed un primo orientamento sui diversi strumenti di tutela della proprietà industriale, nonché per individuare le migliori forme di protezione disponibili in relazione alle esigenze di tutela in questo settore.
2. Il Consiglio si impegna a diffondere l'informazione sul Servizio di cui al comma 1 tra i membri dell'Ordine in modo da sollecitare, da parte degli iscritti, offerte di collaborazione

volontaria gratuita con la Direzione Generale utili al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Articolo 3

1. Il Consiglio si impegna a formare un elenco degli Esperti che hanno provveduto a dare la loro disponibilità ed hanno ~~firmato per~~ ^{accettato} le modalità operative di cui al decreto direttoriale 17 ottobre 2011.

2. Il Consiglio si impegna a trasmettere alla Direzione Generale l'elenco di cui al comma 1 e a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire, anche a seguito del verificarsi dei casi di cui all'articolo 10 del decreto direttoriale 17 ottobre 2011.

Articolo 4

1. Nessun onere a carico della Direzione Generale potrà derivare dall'applicazione del presente protocollo d'intesa.

Roma, 21.11.2011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

(dott.ssa Loredana Gulino)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

IL PRESIDENTE

(dr. Luciano Bosotti)

